

OBIEZIONE DI COSCIENZA SANITARIA

Avv. Arturo Baudo

L'obiezione di coscienza è attualmente riconosciuta da tre leggi:

la L. del 22 maggio 1978, n. 194 sull'*interruzione volontaria della gravidanza* (IVG);

la L. del 12 ottobre 1993, n. 413 sulla *sperimentazione animale*;

la L. del 19 febbraio 2004, n. 40 sulla *procreazione medicalmente assistita* (PMA).

E' ancora in discussione il problema in relazione alla legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (testamento biologico),

L'art. 9 della Legge del 22 maggio 1978, n.194, così recita:

«Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medi co provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento e' indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente».

Problematiche relative ai farmacisti:

Argomento sostenuto per negare ai farmacisti il diritto all'obiezione di coscienza ricavato dall'art. 38 del R.D. 1706/38.

Il problema è quello di stabilire se l'art. 9 della L. 194/78 riguarda anche i farmacisti e la loro attività di vendita di alcuni particolari farmaci. È ben vero che i farmacisti sono tenuti a vendere i farmaci a seguito della presentazione della ricetta medica, ma se un'altra legge prevede che essi possono fare obiezione, la regola dell'art. 38 non può in alcun modo vietarla quanto meno perché la legge 194 è successiva e quindi le norme precedenti, in contrasto con la norma nuova devono intendersi tacitamente abrogate. Inoltre il regolamento è una norma di valore inferiore alla legge. Ciò significa che la legge, specie se successiva, può derogare al regolamento ma non è possibile il contrario.

Luoggetti ammessi alla obiezione. In particolare: il caso dei farmacisti.

L'espressione «*personale sanitario*», usata dall'art. 9 della Legge 194/78 è molto chiara. Essa fa evidente riferimento al R.D. del 27.07.1934, n. 1265 il cui art. 99 distingue le **professioni sanitarie principali** (medici, veterinari, farmacisti, tutte persone munite di laurea ed abilitate all'esercizio professionale mediante apposito esame di Stato), le **professioni sanitarie ausiliarie** (levatrici, infermiere diplomate, assistenti sanitarie), gli esercenti un'**arte ausiliaria**

di professione sanitaria (massaggiatori, odontotecnici, ortopedici, ecc.).

Poiché l'introduzione del «Norlevo» nella farmacopea ufficiale ha fatto nascere il problema dell'obiezione di coscienza dei farmacisti, non vi è dubbio alcuno che anch'essi sono compresi nella dizione dell'art. 9. Appartengono cioè alla categoria dei soggetti («personale sanitario») che possono pro- porre obiezione.

3) Le attività coperte dalla obiezione. In particolare: il rilascio del documento che autorizza l'IVG. Il colloquio consultoriale.

La legge 194/78 distingue tra

procedure ed interventi;

attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'IVG e attività di assistenza;

attività di assistenza precedente e successiva all'intervento.

È evidente che per «procedure» si devono intendere quelle previste dagli articoli 5 e 7 della Legge 194/78, e cioè:

1) il rilascio del documento attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta di IVG (art. 5/4° comma);

2) il rilascio del certificato di urgenza (art. 5/3° comma);

3) il rilascio del certificato che attesta i processi patologici nel caso di aborto oltre i tre mesi.

L'ultimo comma dell'art. 8 stabilisce che il «certificato» e il «documento» di cui all'art. 5 costituiscono titolo per eseguire l'intervento. Ciò significa che non si può abortire senza possedere uno di quei due mezzi cartacei dei quali ciascuno è sufficiente per ottenere l'intervento.

Quindi, *il rilascio del documento o del certificato costituisce la condizione necessaria e sufficiente per effettuare l'IVG.*

Il farmacista non obiettore ha dunque l'obbligo giuridico in ogni caso di richiedere la documentazione prevista dalla 194. Se non lo fa incorre nel reato previsto dagli art. 19 e 20 della legge 194/1978 (interruzione di gravidanza senza l'osservanza delle norme indicate negli art. 5 e 8.

L'obiezione di coscienza del farmacista e del medico riguardo alla cosiddetta «pillola del giorno dopo».

Il farmacista fa sicuramente parte del personale sanitario:

Se anche si ammette che l'art. 38 del regolamento 1706/38 gli imponga di tenere nella farmacia il «Norlevo» e di venderlo quando gli venga esibita la relativa prescrizione medica, ciò non ha alcuna rilevanza se, come è doveroso intendere, l'art. 9 della Legge 194/78 comporta una deroga agli obblighi generali.

Affermare, come ha fatto il CNB, l'obiezione di coscienza del medico ed escluderla per il farmacista è una *patente violazione del principio di uguaglianza*, anch'esso principio costituzionalmente garantito. Il Comitato, pur avendo riconosciuto il diritto all'obiezione dei medici riguardo alla prescrizione della «pillola del giorno dopo», ha però ignorato gli argomenti ricavabili dall'art. 9 della Legge 194/78 e si è appellato soltanto ad una «*clausola di coscienza*», presente nella Costituzione e nel Codice di Deontologia medica,

immediatamente applicabile senza bisogno di un suo reperimento in una legge ordinaria.

Occorre stabilire due questioni:

- 1) la prima è *stabilire se la pillola è un abortivo* (anche soltanto eventualmente), cioè che se determini o possa determinare la morte dell'embrione;
- 2) la seconda questione riguarda la *presenza della gravidanza*.

A tutto ciò alcuni obiettano che l'art. 9 della Legge 194/78 prevede procedure per effettuare l'aborto (*accertamento della gravidanza, colloquio, attesa di sette giorni*) non applicabili alla somministrazione del «Norlevo» perché, di fatto, la pillola deve essere assunta nelle prime 72 ore. Pertanto, queste procedure non sarebbero applicabili.. A tali argomenti si può replicare ricordando che *il fatto che le procedure previste dalla legge per la IVG non siano facilmente applicabili per l'aborto precocissimo effettuato prima dell'impianto, non è una buona ragione né per disattendere l'intero contenuto della legge 194 né per costringere medici e farmacisti a compiere atti che essi ritengono del tutto, quanto meno potenzialmente, omicidi, né eliminare il dovere della tutela della vita umana, indicato in quell'art. 1 della Legge 194/78 che costituisce l'antecedente logico del successivo art. 9.*

Riassumendo:

- 1) La legge 194/78, art. 9 prevede l'obiezione di coscienza per il «personale sanitario».
- 2) Il farmacista fa parte del personale sanitario;
- 3) La legge 194 /78 è successiva all'art. 38 del regolamento 1706/38 e il regolamento è una norma di grado inferiore rispetto alla legge (che quindi prevale).
- 4) Il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge 194 costituisce reato.
- 5) Se di fatto non viene sanzionata la commissione di tale reato non si capisce perché si dovrebbe sanzionare l'obiezione di coscienza.

Rimedi e proposte:

- 1) ***Proporre comunque l'obiezione di coscienza ai sensi dell'art. 9 della legge 194/78***
- 2) ***Posizione del titolare della farmacia e dei farmacisti dipendenti.***
- 3) ***Possibilità di situazioni diverse all'interno della stessa farmacia.***
- 4) ***Richiesta di prescrizione medica con motivazione.***
- 5) ***Richiesta di certificato per la procedura ex legge 194/78.***